Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 18 marzo 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 18 marzo 1976, n. **46.**

Misure urgenti in materia tributaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure urgenti in materia tributaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per la difesa, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Titolo I

IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI

Art. 1.

E' istituita una imposta di consumo sul gas metano, puro o miscelato con altri gas, usato come carburante nell'autotrazione.

L'imposta è stabilita nella misura di L. 71,42 per metro cubo di prodotto a temperatura di quindici gradi centigradi ed a pressione normale ed è dovuta dagli esercenti di impianti di estrazione, di produzione o di reti di metanodotti.

Dagli importatori del prodotto di cui al primo comma, confezionato in bombole o in qualsiasi altro tipo di contenitore, è dovuta una corrispondente sovrimposta di confine.

Art. 2.

I soggetti di cui al secondo comma dell'articolo precedente devono presentare agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione una dichiarazione attestante i quantitativi di prodotto erogati in ciascun mese per uso di autotrazione. La dichiarazione deve essere presentata entro il mese successivo a quello cui essa si riferisce.

Nella dichiarazione deve essere indicato l'ammontare dell'imposta dovuta.

L'imposta deve essere versata alla sezione di tesoreria provinciale entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

I soggetti indicati al primo comma devono presentare all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una dichiarazione contenente gli elementi di individuazione degli impianti di cui all'art. 1, secondo comma, e la descrizione degli apparecchi di misura del gas destinato all'autotrazione.

Art. 3.

Gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione controllano la regolarità delle dichiarazioni presentate e procedono, anche sulla base degli accertamenti di cui al successivo art. 8, alla liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta.

L'imposta o la maggiore imposta dovuta deve essere versata entro otto giorni dalla data di notifica dell'avviso di pagamento.

Art. 4.

I soggetti di cui all'art. 1, secondo comma, devono prestare una cauzione ragguagliata all'ammontare dell'imposta dovuta per il mese dell'anno precedente nel quale è stato immesso in consumo il maggior quantitativo di prodotto soggetto a imposta.

Nella prima applicazione del presente decreto la cauzione deve essere prestata in misura pari all'ammontare dell'imposta per i quantitativi di prodotti presumibilmente immessi in consumo in un mese. La cauzione deve essere prestata entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

I soggetti che iniziano l'attività dopo l'entrata in vigore del presente decreto devono preventivamente prestare cauzione nella misura indicata nel precedente comma.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dall'obbligo di prestare cauzione i soggetti di notoria solvibilità. L'esenzione può essere revocata in qualsiasi momento; in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.

Art. 5.

Se l'imposta non è versata nei termini stabiliti è dovuta, in aggiunta all'interesse legale, un'indennità di mora nella misura del sei per cento.

L'indennità è ridotta al due per cento se il pagamento è effettuato entro il quinto giorno successivo a quello di scadenza del termine.

Le somme dovute per effetto dell'applicazione del presente decreto e non pagate sono riscosse dal ricevitore doganale con le norme di cui all'art. 82 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

Art. 6.

Chiunque sottrae gas metano, puro o miscelato, all'accertamento o al pagamento dell'imposta prevista dal presente decreto è punito, indipendentemente dal pagamento del tributo evaso, con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta. La multa non può essere applicata in misura inferiore a lire un milione.

Se la quantità di prodotto sottratto all'accertamento o al pagamento dell'imposta, è superiore a cinquemila metri cubi, oltre la multa, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

In caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la pena pecuniaria da lire cinquantamila a lire trecentomila.

La medesima pena pecuniaria si applica per ogni altra violazione alle disposizioni del presente decreto o alle relative norme di attuazione.

Art. 7.

L'azione per il recupero dell'imposta si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento, salvo che l'omesso pagamento non dipenda da fatto costituente reato. In tal caso l'azione si prescrive nel termine di venti anni ancorché sia intervenuta l'estinzione del reato.

La prescrizione per l'azione del recupero dell'imposta è interrotta dall'esercizio dell'azione penale e il nuovo termine inizia a decorrere dalla data in cui è intervenuta sentenza definitiva.

Il diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata si prescrive entro il termine di due anni dalla data di pagamento.

Il credito dello Stato per il pagamento dell'imposta ha privilegio sui prodotti, sui contenitori, sui macchinari e sui materiali mobili esistenti negli impianti di cui al secondo comma dell'art. 1 ed è preferito ad ogni altro credito.

Art. 8.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta prevista dal presente decreto l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri sia nei luoghi in cui i soggetti indicati nell'art. 1, secondo comma, esercitano la loro attività sia nei punti di vendita, di apporre bolli e suggelli agli apparecchi e ai meccanismi ivi esistenti e di prescrivere a spese dei soggetti medesimi e dei titolari dei punti di vendita, apparecchi di misura e di riscontro nonché di imporre la tenuta di apposite scritture contabili.

Art. 9.

L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente decreto e alle relative norme di attuazione è demandato, nei limiti delle attribuzioni stabilite dalla legge 7 gennaio 1929, n. 4, oltre che ai pubblici ufficiali indicati nel capo II del titolo II della stessa legge, anche ai funzionari degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione muniti di speciale tessera di riconoscimento.

Art. 10.

Le norme di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 11.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 23.070 a L. 29.136 per quintale.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, modificata con l'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 346, per il prodotto denominato « jet fuel JP4 », destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 2.307 a L. 2.913,60 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 18.217 a L. 24.064 per quintale.

Art. 12.

Gli aumenti d'imposta stabiliti con il precedente articolo 11 si applicano anche ai prodotti in esso specificati estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e

da quelli ad essi assimilati o importati col pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono da chiunque posseduti, in quantità superiore a venti quintali.

All'uopo i possessori debbono denunciare le quantità dei singoli prodotti da essi posseduti, anche se viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Entro la stessa data i soggetti obbligati alla presentazione delle denuncie devono versare alla sezione di tesoreria provinciale la differenza d'imposta dovuta sulle giacenze dichiarate allegando copia della quietanza di tesoreria alla predetta denuncia.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione verifica la regolarità della denuncia e controlla che l'imposta versata sia quella effettivamente dovuta. Qualora risulti versata una somma inferiore a quella dovuta, la relativa differenza deve essere versata entro venti giorni dalla notificazione o dalla data di ricezione dell'invito di pagamento spedito a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. Nel caso in cui la somma versata risulti superiore a quella dovuta, il rimborso può essere effettuato, con l'osservanza delle modalità da stabilirsi dal Ministero delle finanze, mediante autorizzazione ad estrarre, in esenzione d'imposta di fabbricazione, prodotti petroliferi in misura tale da consentire il recupero delle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso.

Art. 13.

Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui al precedente art. 12 o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che si sia tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di quindici giorni stabilito nello stesso art. 12.

Art. 14.

L'imposta di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono aumentate da L. 90.000 a L. 120.000 per ettanidro alla temperatura 15°,56 del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilite l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcole etilico di prima categoria.

Art. 15.

Agli spiriti classificati di 2ª categoria, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 27 aprile 1036, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, è concesso un abbuono per ogni passività, comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di L. 6.000 per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo.

Nessuno abbuono compete agli spiriti, di cui al precedente comma, prodotti in fabbriche non munite del misuratore meccanico saggiatore.

Art. 16.

Sugli alcoli di prima categoria o considerati tali agli effetti fiscali, oltre l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine, è dovuto un diritto erariale nella misura di L. 90.000 per ettanidro.

Il diritto erariale è stabilito:

nella misura di L. 40.000 per ettanidro per gli alcoli provenienti dal melasso, comprese le acque alcooliche residuali della fabbricazione di lievito di melasso, nonché dai sottoprodotti della lavorazione butilacetonica;

nella misura di L. 36.000 per ettanidro per l'alcole proveniente dal sorgo;

nella misura di L. 37.000 per ettanidro per l'alcole proveniente dalla canna gentile, limitatamente al quantitativo di 5300 ettanidri annui;

nella misura di L. 6.000 per ettanidro per l'alcole di seconda categoria proveniente da frutta.

I diritti erariali nella misura indicata nel secondo comma del presente articolo si applicano soltanto se l'impiego delle materie prime da cui gli alcoli vengono estratti sia stato preventivamente accertato dagli agenti dell'amministrazione finanziaria.

Art. 17.

E' stabilito in L. 40.000 per ettanidro il diritto erariale per gli alcoli provenienti dai datteri, dall'uva passa e dai relativi succhi e paste ed in L. 12.000 il diritto erariale per l'alcole proveniente dalle carrube e dai fichi.

Art. 18.

All'alcole destinato alla produzione del vermut e del marsala i benefici fiscali stabiliti dalle norme in vigore si applicano sulla base della nuova aliquota d'imposta stabilita dall'art. 14 del presente decreto.

Art. 19.

Sulle deficienze in alcole anidro riscontrato nei magazzini fiduciari assimilati ai doganali non è dovuta alcuna imposta quando le deficienze stesse non superino le percentuali di cali riconosciuti dalle norme doganali per i prodotti alcoolici depositati nei magazzini doganali.

Art. 20.

Sono esentati dal diritto erariale di L. 90.000 previsto dal precedente art. 16 o possono essere assoggettati al diritto erariale ridotto previsto dallo stesso articolo gli alcoli importati provenienti da materie vinose o dalle materie prime per cui è previsto il diritto erariale ridotto, qualora da apposito certificato riconosciuto idoneo dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, risulti che, in base alla legislazione dei Paesi di provenienza, i prodotti siano stati ottenuti sotto vigilanza finanziaria continuativa e siano stati esercitati i medesimi controlli sulle materie prime e sui prodotti finiti previsti dalla legislazione italiana.

Art. 21.

L'imposta di fabbricazione sulla birra è aumentata da L. 400 a L. 600 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato col saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.

La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento dell'imposta, a un decimo di grado.

Le frazioni di grado superiori a 5 centesimi sono computate per un decimo di grado.

Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.

Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare in base al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dal competente laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto dell'importazione.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerate come birra anche i suoi succedanei.

Art. 22.

Gli aumenti d'imposta e sovrimposta di confine stabiliti con il precedente art. 21 si applicano anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovi tuttora in recinti, spazi o locali sui quali viene esercitata la vigilanza finanziaria permanente, nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti.

A tale uopo il possessore del prodotto a norma del precedente comma deve fare denuncia delle quantità possedute entro i primi dieci giorni successivi alla data predetta all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla dogana, secondo la rispettiva competenza.

Agli effetti della liquidazione della differenza d'imposta sulla birra esistente nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, sono accordate le seguenti detrazioni sul volume effettivamente accertato:

a) 10 % per il mosto di birra in corso di accertamento;

b) 9,50 % per il mosto di birra in fase di fermentazione primaria;

c) 7,50 % sulla birra in fase di fermentazione secondaria;

d) 5,70 % per la birra in recipienti di deposito dopo la fermentazione secondaria e prima della filtrazione e decantazione;

e) 4,50 % sulla birra già filtrata o decantata ma non ancora messa in fusti o bottiglie per il consumo;

f) 1,70 % sulla birra contenuta in fusti o bottiglie per il consumo.

Art. 23.

L'imposta di fabbricazione da restituire, per esportazioni di birra effettuate dai fabbricanti, sarà, dagli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, portata a discarico dell'imposta dovuta da ciascun fabbricante in base alla dichiarazione di lavoro di cui all'art. 7 del testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sulla birra, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924.

Art. 24.

Le nuove misure d'imposta e sovrimposta di cui all'art. 14, con gli abbuoni eventualmente spettanti, si applicano sugli alcoli gravati d'imposta esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini o depositi fiduciari dei fabbricanti o dei rettificatori di alcoli, nonchè sugli alcoli di provenienza estera che non abbiano ancora assolto il tributo e sui prodotti con essi fabbricati, esistenti alla data predetta, in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nei magazzini fiduciari o viaggianti con destinazione a questi magazzini.

Le nuove misure d'imposta o sovrimposta di cui all'art. 14, con gli abbuoni eventualmente spettanti si applicano altresì sugli alcoli di produzione nazionale e sui prodotti con essi fabbricati esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei magazzini o depositi fiduciari diversi da quelli indicati nel precedente comma o viaggianti in cauzione con destinazione ai medesimi magazzini o depositi.

L'aumento dei tributi stabiliti dall'art. 14 si applica agli alcoli, estratti alcoolici, liquori, acqueviti e profumerie alcooliche, liberi da imposta, da chiunque detenuti anche se viaggianti, alla data di entrata in vigore del presente decreto in quantità superiore a 200 litri idrati.

Art. 25.

Il diritto erariale nella misura stabilita dagli articoli 16 e 17 si applica sugli alcoli esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini o depositi fiduciari in genere o viaggianti sotto scorta di bolletta di cauzione.

La misura del diritto erariale in parola si applica anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto di entrata in vigore del presente decreto, si trovi tuttora in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria nelle fabbriche produttrici presso gli stabilimenti o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti o degli importatori.

Art. 26.

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai precedenti articoli 24 e 25, le ditte interessate devono fare denuncia della quantità di alcoli detenuti alla data di entrata in vigore del presente decreto all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o all'ufficio doganale competenti entro quindici giorni dalla data stessa.

Art. 27.

I maggiori tributi dovuti in base agli articoli 22, 24 e 25 del presente decreto devono essere versati alla competente sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione della liquidazione.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata l'indennità di mora del sei per cento. Detta indennità è ridotta al due per cento quando il pagamento avvenga entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine.

Art. 28.

Nel caso di omessa o tardiva presentazione della denuncia di cui agli articoli 22 e 26 o di presentazione di denuncia inesatta si applica la pena pecuniaria dal doppio al decuplo della imposta o della maggiore imposta dovuta.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo del minimo di cui al precedente comma quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi alla scadenza dei termini stabiliti dagli stessi articoli 22 e 26.

Titolo II

TASSE E IMPOSTE SUGLI AFFARI

Art. 29.

Alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

tabella *A*, parte II, i numeri 38), 39), 40), 54), 62) e 64) sono soppressi e il n. 61) è sostituito dal seguente:

n. 61) acqua (v.d. ex 22.01);

tabella *A*, parte III, il n. 4) e la nota al n. 1) sono soppressi; il n. 1) è sostituito dal seguente:

n. 1) spettacoli sportivi di cui alla legge 5 dicembre 1975, n. 656 e teatrali;

tabella *B*, il n. 27) è soppresso e i numeri 10) e 21) sono sostituiti dai seguenti:

n. 10) filati e tessuti di vicuna, cammello, cachemir; prodotti tessili e per l'abbigliamento confezionati in tutto o in parte prevalente con tali filati o tessuti;

n. 21) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia.

L'art. 1 della legge 23 dicembre 1972, n. 821, è abrogato.

Art. 30.

Per le cessioni e le importazioni di autovetture con motore di cilindrata fino a 2000 c.c., l'aliquota della imposta sul valore aggiunto è stabilito nella misura del diciotto per cento; per le cessioni e le importazioni delle autovetture di cui al n. 16 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del trentacinque per cento.

Per le cessioni e le importazioni di acquaviti di vino, di vinacce e di frutta l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è elevata dal dodici al diciotto per cento; per le altre acqueviti e per il gin l'aliquota è elevata dal trenta al trentacinque per cento.

Per le cessioni dei prodotti elencati nella tabella *A*, parte I, n. 14, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, effettuate da soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 34, primo comma, del decreto medesimo l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del dodici per cento. Sulle importazioni da chiunque effettuate l'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del dodici per cento.

All'art. 74 del decreto indicato nel comma precedente è aggiunto il seguente comma:

« Per gli spettacoli, giochi, esclusi quelli indicati nel secondo comma dell'art. 10, e per i trattenimenti pubblici l'imposta si applica sulla stessa base imponibile dell'imposta sugli spettacoli ed è riscossa con le stesse modalità previa deduzione dei due terzi del suo ammontare a titolo di applicazione forfettaria della detrazione prevista dall'art. 19 e con esonero delle imprese dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall'art. 25; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l'imposta sugli spettacoli. Le singole imprese hanno facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nel modo normale, dandone comunicazione all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto, prima dell'inizio dell'anno solare. L'opzione è vincolante per un triennio ».

Art. 31.

Sono elevate a L. 5.000 ciascuna le imposte fisse di registro ed ipotecarie stabilite dalle vigenti disposizioni in misura inferiore a tale importo.

Le imposte fisse di registro di cui all'art. 7 della tariffa allegato *A*, parte I, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, sono elevate di L. 5.000 ciascuna.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nonchè alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione dopo tale data.

All'art. 2 della tariffa allegato *A*, parte II, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, le parole: « scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a L. 2.000 » sono sostituite con le parole: « scritture private quando l'ammontare dell'imposta risulti inferiore a L. 5.000 ».

Art. 32.

La disposizione di cui al secondo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634, si applica anche alle imposte ipotecarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635.

Agli articoli 13 e 14 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, le parole: « col minimo di L. 2.000 » sono soppresse.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, nonchè alle successioni apertesi dopo tale data.

Art. 33.

La tassa sulle concessioni governative prevista dal n. 125), lettera *b*), della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, è aumentata del cinquanta per cento.

Le tasse sulle concessioni governative previste dai numeri 53), 54), 55) e 56) della stessa tariffa e successive integrazioni e modifiche sono aumentate del trenta per cento.

Il nuovo importo di tassa determinato ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo, deve essere arrotondato alle lire mille superiori, quando presenta una frazione inferiore.

Per i provvedimenti amministrativi previsti dalla tariffa anzidetta nei numeri indicati nei commi precedenti, soggetti a tasse di rilascio di rinnovo o annuali, per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto siano state corrisposte o siano dovute le predette tasse, devono essere versati tanti dodicesimi della differenza tra la tassa corrisposta o dovuta e quella prevista dal presente provvedimento quanti sono i mesi interi intercorrenti fra la data di entrata in vigore del decreto e quella di scadenza dei singoli provvedimenti amministrativi o della tassa annuale.

L'importo dell'integrazione di cui al precedente comma deve essere arrotondato alle mille lire superiori, quando presenta una frazione inferiore.

L'integrazione deve essere corrisposta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro abbonamenti radio di Torino, utilizzando i moduli contenuti nell'apposito libretto di abbonamento, relativamente alla tassa indicata nel primo comma, e mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro per le tasse sulle concessioni governative di Roma, relativamente alle tasse indicate nel secondo comma.

Per il mancato pagamento nel termine stabilito dell'integrazione dovuta ai sensi dei precedenti commi, si applicano le sanzioni previste dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

Titolo III

MODIFICAZIONI AL REGIME DELLE RITENUTE SUGLI INTERESSI

Art. 34.

E' elevata dal quindici al sedici per cento la ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 35.

Entro il 31 luglio di ciascun anno le aziende e gli istituti di credito sono tenuti a versare direttamente all'esattoria competente, in acconto dei versamenti di cui all'art. 8, primo comma, n. 3-*bis*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, una somma pari ad un terzo delle ritenute di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, versate per il periodo d'imposta precedente.

Art. 36.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1976

LEONE

MORO — STAMMATI — FORLANI — COLOMBO — ANDREOTTI — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 19

DECRETO-LEGGE 18 marzo 1976, n. **47**.

Partecipazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad imprese aventi per fine lo studio, la progettazione e la costruzione di linee ferroviarie anche in territorio estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Considerata l'utilità della partecipazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ad imprese aventi per fine lo studio, la progettazione, la costruzione e la temporanea gestione di linee ferroviarie in territorio estero;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di consentire all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di partecipare alle imprese aventi i fini sopra citati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica, per gli affari esteri e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del regio decreto 13 maggio 1929, n. 836, è aggiunto il seguente comma:

« L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato può essere autorizzata, con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro, a partecipare a società per azioni con sede in Italia ed aventi per fine lo studio, la progettazione, la costruzione e la temporanea gestione, nella fase di avviamento, di linee ferroviarie in territorio estero ».

Art. 2.

Al regio decreto 13 maggio 1929, n. 836, è aggiunto il seguente art. 3:

« Se la società di cui al secondo comma del precedente articolo sia interessata ad appalti aggiudicati a seguito di gare internazionali, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato può essere autorizzata, con decreto del Ministro per i trasporti di concerto con il Ministro per il tesoro, ad utilizzare, per le finalità

menzionate nel predetto comma, anche in deroga alle norme vigenti, presso la indicata società, proprio personale, per il tempo strettamente necessario, portando la relativa spesa a carico della società stessa. L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato potrà essere altresì autorizzata, con lo stesso decreto o con altri successivi, a fornire a titolo di locazione attrezzature e materiali ».

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1976

LEONE

MORO — MARTINELLI — COLOMBO — ANDREOTTI — RUMOR — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *marzo* 1976
Atti di Governo, registro n. 4, *foglio n.* 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1976, n. 48.

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione assunta dalla « Congregazione delle ospedaliere, dette sorelle della misericordia », in Roma.

N. 48. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Congregazione delle suore ospedaliere della misericordia », assunta dalla « Congregazione delle ospedaliere, dette sorelle della misericordia », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *marzo* 1976
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 71

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1976, n. 49.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione temporanea delle parrocchie di SS. Flora e Lucilla e di S. Bartolomeo, in Castel Focognano.

N. 49. Decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Arezzo 27 luglio 1974, relativo all'unione temporanea *aeque principaliter* delle parrocchie di SS. Flora e Lucilla, in frazione Carda del comune di Castel Focognano (Arezzo), e di S. Bartolomeo, in frazione Calleta dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *marzo* 1976
Atti di Governo, registro n. 3, *foglio n.* 64

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1975.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della motosilurante « 473 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, dal quale risulta che la M/S « 473 » è entrata in servizio il 2 giugno 1942 con il nominativo M/S « 31 »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, dal quale risulta che l'unità fu iscritta, a datare 1° luglio 1950, nel quadro del naviglio militare dello Stato con il nominativo M/V « 613 »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1952, dal quale risulta che l'unità, in data 1° novembre 1952, venne denominata M/S « 613 »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1954, pubblicato sul Giornale ufficiale, annata 1954, dispensa 16ª, dal quale risulta che l'unità venne denominata M/S « 473 » con decorrenza 1° gennaio 1954;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5703 del 24 ottobre 1975 del Consiglio superiore delle forze armate, sezione marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La M/S 473, di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° ottobre 1975.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1975

LEONE

FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1976
Registro n. 5 *Difesa, foglio n.* 101

(2904)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 novembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « Integratrice », in Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, con il quale è stato costituito il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « Integratrice », con sede in Palermo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, con il quale il prof. avv. Ferdinando Mazzarella è stato nominato membro del predetto comitato;

Vista la lettera con la quale il predetto prof. avv. Ferdinando Mazzarella ha presentato le dimissioni per sopravvenute esigenze professionali;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il prof. Roberto Merra è nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni « Integratrice », con sede in Palermo, in sostituzione del prof. avv. Ferdinando Mazzarella.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1975

LEONE

DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1976
Registro n. 2 Industria, foglio n. 295

(3097)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1974.

Costituzione del Comitato interministeriale previsto dagli articoli 17 e 34 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, concernente, tra l'altro, l'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero, del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, concernente, tra l'altro, l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali e del riso;

Visto il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 911, convertito nella legge 20 dicembre 1966, n. 1119, e successive modificazioni, relativo all'attuazione del regime dei prelievi nel settore dei grassi;

Visti gli articoli 17 e 34 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito nella legge 11 febbraio 1970, n. 23, concernente, tra l'altro, l'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nei settori dello zucchero del latte, e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il decreto-legge 15 novembre 1972, n. 661, convertito nella legge 18 dicembre 1972, n. 843, concernente l'attuazione dell'organizzazione comune di mercato nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 28 agosto 1970, concernente la composizione del Comitato interministeriale di cui all'art. 17 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, convertito in legge 11 febbraio 1970, n. 23, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 in data 22 settembre 1966, del consiglio della Comunità economica europea, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Visto il regolamento (CEE) n. 120/67 in data 13 giugno 1967, del consiglio della Comunità economica europea, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Visto il regolamento (CEE) n. 359/67 in data 25 luglio 1967, del consiglio della Comunità economica europea, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del riso;

Visto il regolamento (CEE) n. 1009/67 in data 18 dicembre 1967, del consiglio della Comunità economica europea, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;

Visto il regolamento n. 804/68, in data 27 giugno 1968, del consiglio della Comunità economica europea, relativo all'attuazione di una organizzazione comune di mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 805/68, in data 27 giugno 1968, del consiglio della Comunità economica europea, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine;

Visto il regolamento (CEE) n. 865/68, in data 28 giugno 1968, del consiglio della Comunità economica europea, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 816/70 in data 28 aprile 1970, del consiglio della Comunità economica europea, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo;

Considerata la necessità di modificare il comitato interministeriale previsto dall'art. 17 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Considerato non doversi procedere alla corresponsione di gettoni nei riguardi dei funzionari inquadrati nelle qualifiche dirigenziali nonchè nei riguardi degli impiegati che fruiscono dell'assegno perequativo ai sensi, rispettivamente, del decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 30 giugno 1972 e legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato interministeriale di cui agli articoli 17 e 34 del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 947, è composto come segue:

Berretti dott. Franco, dirigente generale delle importazioni e delle esportazioni del Ministero del commercio con l'estero, presidente.

In caso di assenza o di impedimento del dirigente generale delle importazioni e delle esportazioni, il comitato è presieduto dal dott. Marco Polverisi o dal dottor Mario Morelli, dirigenti superiori, o dal dott. Cosimo Sorrentino, primo dirigente dello stesso Ministero.

Settori dei cereali, del riso, degli zuccheri e vitivinicolo:

Tommaso dott.ssa Rosa, direttore di divisione, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo; Nicolai dott. Roberto, direttore di sezione, Perovich dott. Antonio, segretario principale, Judicello dott. Liborio, ispettore superiore e Polacco dott. Edmondo, esperto capo, membri supplenti;

Ambrogetti dott. Mario, primo dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica, membro effettivo; Di Rollo dott.ssa Franca, direttore di sezione e Buffa dott. Silvano, direttore di sezione, membri supplenti;

La Monica dott. Vittorio, dirigente superiore del Ministero delle finanze, membro effettivo; La Rocca dott. Oreste, primo dirigente, Savarino dott. Franco, primo dirigente, Monteverde dott. Ludovico, direttore aggiunto di divisione, Patrizi dott. Umberto, direttore di sezione, membri supplenti;

Centioli dott. Livio, ispettore superiore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro effettivo; Carlizzi dott. Alessandro, ispettore superiore, De Giovanni dott. Giuseppe, consigliere, Fenu dott.ssa Franca, segretario principale, membri supplenti;

Mastrandrea dott. Aldo, direttore di divisione del Ministero del tesoro, membro effettivo; Camoni dottor Giorgio, direttore di divisione; d'Autilia dott. Rigoberto, direttore di sezione, membri supplenti;

Zuchegna dott. Manlio, o Argentini Enzo, o Forino Giuseppe, o Menichelli rag. Fernando, segretario.

Settori dei grassi e dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli:

Tommaso dott.ssa Rosa, direttore di divisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo; Nicolai dott. Roberto, direttore di sezione, Perovich dott. Antonio, segretario principale, Judicello dottor Liborio, ispettore superiore, Polacco dott. Edmondo, esperto capo, membri supplenti;

Ambrogetti dott. Mario, primo dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica, membro effettivo; Di Rollo dott.ssa Franca, direttore di sezione, Buffa dott. Silvano, direttore di sezione, membri supplenti;

La Monica dott. Vittorio, dirigente superiore del Ministero delle finanze, membro effettivo; La Rocca dottor Oreste, primo dirigente, Savarino dott. Franco, primo dirigente, Monteverde dott. Ludovico, direttore aggiunto di divisione, Patrizi dott. Umberto, direttore di sezione, membri supplenti;

Centioli dott. Livio, ispettore superiore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro effettivo; Carlizzi dott. Alessandro, ispettore superiore, De Giovanni dott. Giuseppe, consigliere, Fenu dott.ssa Franca, segretario principale, membri supplenti;

Mastrandrea dott. Aldo, direttore di divisione del Ministero del tesoro, membro effettivo; Camoni dottor Giorgio, direttore di divisione, d'Autilia dott. Rigoberto, direttore di sezione, membri supplenti;

Zuchegna dott. Manlio, o Argentini Enzo, o Forino Giuseppe, o Menichelli rag. Fernando, segretario.

Settori dei prodotti lattiero-caseari e delle carni bovine:

Tommaso dott.ssa Rosa, direttore di divisione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, membro effettivo; Nicolai dott. Roberto, direttore di sezione, Perovich dott. Antonio, segretario principale, Judicello dottor Liborio, ispettore superiore, Polacco dott. Edmondo, esperto capo, membri supplenti;

Ambrogetti dott. Mario, primo dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica, membro effettivo; Di Rollo dott.ssa Franca, direttore di sezione, Buffa dott. Silvano, direttore di sezione, membri supplenti;

La Monica dott. Vittorio, dirigente superiore del Ministero delle finanze, membro effettivo; La Rocca dott. Oreste, primo dirigente, Savarino dott. Franco, primo dirigente, Monteverde dott. Ludovico, direttore aggiunto di divisione, Patrizi dott. Umberto, direttore di sezione, membri supplenti;

Carlizzi dott. Alessandro, ispettore superiore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, membro effettivo; Centioli dott. Livio, ispettore superiore, Cannas dott.ssa Mirella, ispettore superiore, De Giovanni dott. Giuseppe, consigliere, membri supplenti;

Mastrandrea dott. Aldo, direttore di divisione, del Ministero del tesoro, membro effettivo; Camoni dottor Giorgio, direttore di divisione, d'Autilia dott. Rigoberto, direttore di sezione, membri supplenti;

Zuchegna dott. Manlio, o Argentini Enzo, o Forino Giuseppe, o Menichelli rag. Fernando, segretario.

I membri del comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il comitato può riunirsi anche in sezioni separate in base a raggruppamenti dei settori merceologici previsti dai regolamenti C.E.E. citati nelle premesse.

Art. 2.

Il decreto ministeriale del 12 marzo 1970, e successive modifiche, sono abrogati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente sarà provveduto alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1974

Il Ministro: MATTEOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1974
Registro n. 1 *Commercio estero, foglio n.* 233

(3153)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1975.

Programmi di esame dei concorsi per l'immissione nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato e in particolare l'art. 3;

Sentiti i pareri del Consiglio superiore della pubblica amministrazione del 26 novembre 1973, numeri 11/74 del 1° aprile 1974 e 24/74 dell'11 novembre 1974;

Decreta:

I programmi di esame dei concorsi per l'immissione nei ruoli del Ministero dell'agricoltura e delle foreste elencati nell'allegato al presente decreto, sono stabiliti come indicato di seguito a ciascun ruolo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 gennaio 1975

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1976
Registro n. 1 *Agricoltura, foglio n.* 17

PROGRAMMA DI ESAME

CARRIERA DIRETTIVA

Concorso per la nomina a consigliere nel ruolo amministrativo centrale e periferico

PROVE SCRITTE:

1) Diritto costituzionale e/o amministrativo.
2) Diritto privato.

COLLOQUIO:

Le materie delle prove scritte.
Economia politica e scienza delle finanze.
Contabilità di Stato.
Nozioni di statistica.
Cenni di legislazione sui servizi del Ministero.

Concorso per la nomina a consigliere nel ruolo amministrativo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria

PROVE SCRITTE:

1) Diritto costituzionale e/o diritto amministrativo e/o diritto civile.
2) Ragioneria e contabilità dello Stato e degli enti pubblici.

COLLOQUIO:

Le materie delle prove scritte.
Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.

Concorso per la nomina ad ispettore nel ruolo tecnico superiore dell'agricoltura

PROVE SCRITTE:

1) Agronomia, coltivazioni erbacee ed arboree, zootecnia.
2) Economia e politica agraria, estimo rurale.

COLLOQUIO:

Le materie delle prove scritte.
Industrie agrarie.
Costruzioni rurali, meccanica agraria, idraulica agraria; principi di diritto agrario, legislazione agraria con particolare riguardo a quella sulla bonifica, sulla colonizzazione e sui miglioramenti fondiari.

Concorso per la nomina ad ecologo nel ruolo dei servizi di ecologia agraria e difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche.

PROVA SCRITTA:

Ecologia agraria: generalità sui rapporti fra gli organismi viventi ed il loro ambiente - Divisione del ciclo vegetativo delle piante agrarie in sottoperiodi, periodi critici e periodi di attesa. Fenologia, carte fenologiche-zone fisiografiche. Rapporti fra elementi climatici e produzione agraria: metodi di indagine. Rendimento ed analisi dei rendimenti.

Climatologia: costituzione e struttura generale dell'atmosfera, rapporti con la vita animale e vegetale. Elementi e fattori meteorologici: radiazione solare e bilancia dell'energia raggiante, temperatura, vento, umidità, evaporazione e condensazione, nebbie, nubi, precipitazioni. Influenze sulle piante coltivate. Cenni sulla termodinamica dell'atmosfera. Circolazione generale dell'atmosfera. Perturbazioni atmosferiche e configurazioni bariche.

COLLOQUIO:

Le materie delle prove scritte - Elementi di elaborazione statistica dei dati - Cenni sull'analisi e previsioni del tempo. Difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche.

PROVA PRATICA:

Rilevamento dei dati. Metodi di misura. Funzionamento ed uso degli strumenti meteorologici per l'agricoltura.

Concorso per la nomina ad analista nel ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi

PROVA SCRITTA:

Chimica e tecnologia degli alimenti di uso umano, agrario, zootecnico e loro impiego in agricoltura.
Metodi industriali di preparazione, industrie fermentative, conserviere e molitorie.

PROVA PRATICA:

Analisi di un alimento o di un prodotto di uso agrario (analisi di vini, cereali e derivati, materie grasse, latte e prodotti caseari, conserve, mangimi, pesticidi).

COLLOQUIO:

Le materie oggetto della prova scritta.
Chimica analitica, organica ed inorganica. Principi di strumentazione chimica (spettro fotometria, tecniche cromatografiche, misure ottiche ed elettriche).
Il candidato dovrà dimostrare di conoscere almeno due lingue straniere, a sua scelta, tra le lingue francese, tedesca, inglese e spagnola, mediante traduzione in italiano di scritti a carattere tecnico.

Concorso per esperto nel ruolo dei servizi della pesca

PROVA SCRITTA:

Oceanografia biologica e limnologia biologica.

COLLOQUIO:

Le materie della prova scritta.
Nozioni di sistematica, anatomia e fisiologia degli organismi acquatici; ecologia generale dell'ambiente acqueo e nozioni di metodica oceanografica e limnologica; generalità della pesca, piscicoltura e molluschicultura; nozioni di sistematica ed elaborazione di dati; legislazione peschereccia.

PROVA PRATICA:

Riconoscimento sistematico di vertebrati ed invertebrati marini e conteggio di organismi microscopici.

CARRIERA DI CONCETTO

Concorso per esperto nel ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura

PROVE SCRITTE:

1) Agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree, zootecnia.
2) Patologia vegetale ed entomologia agraria.

COLLOQUIO:

Le materie della prova scritta.
Economia rurale ed estimo.
Industrie agrarie.
Costruzioni rurali e meccanica agraria.
Nozioni di legislazione rurale e di statistica agraria.

Concorso per segretario nel ruolo centrale e periferico dei servizi contabili

PROVE SCRITTE:

1) Contabilità di Stato.
2) Computisteria, ragioneria generale e ragioneria applicata alle aziende pubbliche.

COLLOQUIO:

Le materie delle prove scritte.
Nozioni di diritto amministrativo, costituzionale e privato.
Elementi di statistica.
Nozioni sui servizi dell'amministrazione dell'agricoltura e delle foreste.

Concorso per segretario nel ruolo dei servizi contabili degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria

PROVE SCRITTE:

1) Ragioneria generale, ragioneria applicata alle aziende pubbliche e computisteria.
2) Nozioni di contabilità di Stato.

COLLOQUIO:

Le materie delle prove scritte.
Elementi di diritto amministrativo e di diritto civile (limitatamente ai diritti di proprietà, delle obbligazioni e del lavoro).
Elementi di statistica.

Concorso per disegnatore cartografo nel ruolo dei servizi speciali della pesca

PROVA SCRITTA:

Problema di topografia con applicazioni di algebra elementare, di trigonometria e di calcolo logaritmico.

PROVA PRATICA:

Riproduzione da modello di organismi acquatici o parte di essi, oppure trascrizione su carta nautica o batimetrica di rilevamenti sulle scorte di brogliacci di campagna.

COLLOQUIO:

Operazioni fondamentali per la costruzione di una carta nautica.

Sistemi di proiezione per le carte marine. Proiezione gnomonica.

Proiezione isogona di Mercatore. Reticolato della proiezione gnonomica.

Reticolato della proiezione di Mercatore. Costruzione di una carta di Mercatore.

Triangolazione. Grafici parziali. Misure di una base. Orientamento della rete. Determinazione dell'azimut.

Determinazione grafica dei punti di dettaglio. Determinazione numerica dei punti di dettaglio.

Rilievi sottomarini. Strumenti relativi; apparecchiature per scandagliare, sestante, circolo a riflessione; staziografo, tavolette scandagli acustici.

Metodo per scandagliare. Linee di scandaglio. Operazioni di scandaglio con le imbarcazioni e con le navi. Rilievi di bassifondi, zona di ancoraggio, fanali e porti.

Cenni di fotogrammetria.

Disegno e produzione delle carte. Rappresentazione del terreno. Curve di livello. Forme del terreno. Linee e punti caratteristici. Pendenze. Lumeggiamento delle carte. Segni convenzionali. Disegno. Scala grafica. Copia e riduzione di disegni. Pantografo. Delucidamento. Riproduzione delle carte. Incisione fotogalvanica. Litografia. Fotolitografia.

CARRIERA ESECUTIVA

Concorsi per coadiutore nel ruolo centrale e periferico dell'amministrazione, nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria e per sorvegliante negli istituti di incremento ippico.

PROVA SCRITTA:

Tema di cultura generale.

PROVA PRATICA:

Dattilografia.

COLLOQUIO:

Diritti e doveri dell'impiegato; nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato; nozioni elementari di statistica; nozioni sui servizi d'archivio.

Concorso per assistente tecnico nel ruolo dei servizi sussidiari della pesca

PROVA SCRITTA:

Svolgimento di un componimento di cultura generale.

PROVA PRATICA:

1) Dattilografia:

a) saggio di copiatura per 15 minuti con velocità libera.

I candidati che terminano la copiatura del brano in un tempo minore possono ricopiarlo in parte o per intero una o più volte fino allo scadere del tempo stabilito;

b) copiatura di uno specchio riassuntivo e tabulazione di dati. Il tempo a disposizione è di 10 minuti. Non è consentito sostituire i fogli che saranno distribuiti prima della prova, nè usare la gomma per cancellare. Eventuali correzioni dovranno essere eseguite per mezzo della macchina da scrivere.

2) Svolgimento delle quattro operazioni mediante l'uso di macchine calcolatrici. Il tempo a disposizione è di 5 minuti.

COLLOQUIO:

Descrizione sommaria dei principali sistemi di prelievo di campioni di acqua, loro conservazione, trattamento e cenni sulle loro analisi.

Principali sistemi di prelievo di materiale biologico negli ambienti acquatici e sua conservazione.

Descrizione sommaria della strumentazione fondamentale per l'analisi chimica e biologica delle acque.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(2717)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1975.

Autorizzazione al comune di Benevento a contrarre un mutuo per il completamento del nuovo palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto interministeriale 20 giugno 1973, modificato con il decreto interministeriale 17 aprile 1975, con il quale il comune di Benevento è stato autorizzato a contrarre un mutuo di L. 1.170.104.780 per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia ed ha ottenuto un contributo di L. 76.030.000 per anni 15 per l'ammortamento del mutuo medesimo;

Vista la deliberazione in data 22 novembre 1974, n. 1982, della giunta municipale del comune di Benevento;

Vista la decisione con la quale la commissione di controllo, sezione provinciale di Benevento approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo per il completamento di un edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari;

Visto il progetto, il preventivo di spese e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26, e successive;

Ritenuta la necessità di completare in Benevento il nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per il completamento della costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ingegner Gennaro De Rienzo e dell'arch. Leopoldo Principe il comune di Benevento è autorizzato a contrarre con la Banca sannitica un mutuo di L. 559.895.000 con le osservanze delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Benevento un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia, con l'apposito cap. 5010 a termini dell'art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 75.869.000 annue (pari in cifra tonda al 75% dell'annualità di ammortamento di un mutuo di L. 559.895.000 al tasso del 9%) per la durata di anni 8 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1975.

Il mutuo dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabil-

mente alla Banca sannitica per conto del comune di Benevento il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Roma, addì 15 novembre 1975

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
GUI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1976
Registro n. 3 Giustizia, foglio n. 44

(2826)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1976.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di apparecchi per riscaldamento, igienico-sanitari e stoviglie smaltate e inox operanti in provincia di Vicenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali produttrici di apparecchi per riscaldamento, igienico-sanitari e stoviglie smaltate e inox operanti in provincia di Vicenza, sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali produttrici di apparecchi per riscaldamento, igienico-sanitari e stoviglie smaltate e inox operanti in provincia di Vicenza.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 dicembre 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3035)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1976.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terni industrie chimiche, in Nera Montoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Visto il decreto interministeriale 29 ottobre 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Terni industrie chimiche, con sede legale in Nera Montoro (Terni), con effetto dal 1° settembre 1973;
Visti i decreti ministeriali 15 maggio 1974, 21 settembre 1974, 23 settembre 1974, 25 gennaio 1975, 13 maggio 1975 e 19 giugno 1975 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;
Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Terni industrie chimiche, con sede legale in Nera Montoro (Terni), è prolungata a trenta mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3042)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Nembri Pasquale, stabilimento di Iseo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Nembri Pasquale, stabilimento di Iseo (Brescia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Nembri Pasquale, stabilimento di Iseo (Brescia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 18 febbraio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS
Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI
p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3041)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Acciaierie e ferriere Lucchini, stabilimento di Sarezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la S.p.a. Acciaierie e ferriere Lucchini, stabilimento di Sarezzo (Brescia), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Acciaierie e ferriere Lucchini, stabilimento di Sarezzo (Brescia).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 6 maggio 1974 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS
Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI
p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3036)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Balder - Industria calzature, in Vetralla, stabilimento in Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;
Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;
Considerato che la ditta Balder - Industria calzature, con sede in Vetralla e stabilimento in Varese, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;
Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Balder - Industria calzature, con sede in Vetralla e stabilimento in Varese.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 28 aprile 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS
Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI
p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO
Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3038)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Fiat - Gruppo automobili, in Torino, stabilimento di Termoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Fiat - Gruppo automobili, con sede in Torino, stabilimento di Termoli (Campobasso), ha in corso operazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Campobasso;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Fiat - Gruppo automobili, con sede in Torino, stabilimento di Termoli (Campobasso).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 giugno 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3040)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società A.V.I.R. S.p.a. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi, in Gaeta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la Società A.V.I.R. S.p.a. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi di Gaeta (Latina), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Società A.V.I.R. S.p.a. - Aziende vetrarie italiane Ricciardi di Gaeta (Latina).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(3039)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1976.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Pesaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Pesaro, è determinata la seguente classe di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile:

facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi nel comune di Fano: 10ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 127.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(2576)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1976.

Determinazione delle classi di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Catania.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, recante il riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;

Visto l'art. 6, primo comma, del citato decreto, in base al quale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto possono essere determinate, per provincia o per zona nonché per settori di attività merceologiche, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1974, con il quale, in conseguenza della revisione triennale disposta dall'art. 4, ultimo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, sono stati variati in aumento sia le misure degli imponibili giornalieri sia i periodi di occupazione mensile inizialmente stabiliti con decreto ministeriale del 31 ottobre 1970;

Rilevata in conseguenza l'intervenuta alterazione del rapporto tra la misura dei nuovi imponibili giornalieri assunti per il calcolo dei contributi per le varie forme di previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori in questione e l'importo delle classi iniziali di contribuzione precedentemente adottate ai fini del calcolo dei contributi base ed integrativi per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti;

Considerato altresì che talune delle precedenti classi iniziali di contribuzione risultano addirittura assorbite nei nuovi valori degli imponibili giornalieri adottati con il citato decreto ministeriale del 20 novembre 1974;

Ritenuto pertanto possibile procedere a nuova determinazione di classi iniziali di contribuzione ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, in presenza di apposite richieste delle categorie interessate;

Vista la tabella *A* dei contributi base dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie allegata al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Ai fini dell'applicazione dei contributi base ed integrativi dovuti per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia di Catania, le classi di contribuzione e le corrispondenti retribuzioni imponibili sono così determinate:

1) facchinaggio svolto anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi:

portabagagli degli scali ferroviari FF.SS. dei comuni della provincia: 10ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 127.000 mensili;

portabagagli scali ferroviari FF.SS. del comune di Catania: 12ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 158.0000 mensili;

facchini addetti ai mercati generali: 6ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 68.000 mensili;

addetti alla selezione e cernita con o senza incestamento, insaccamento o imballaggio, di prodotti ortofrutticoli, carta da macero, piume e materiali vari: 6ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 68.000 mensili;

altri tipi di facchinaggio ed attività preliminari e complementari (punto 1° del decreto ministeriale 20 novembre 1974): 6ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 68.000 mensili;

2) trasporto il cui esercizio sia effettuato personalmente dai soci proprietari od affittuari del mezzo:

a) di persone:

tassisti, autonoleggiatori, motoscafisti e simili: 6ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 68.000 mensili;

b) di merci per conto terzi:

autotrasportatori, autosollevatori, carellisti, gruisti, trattoristi (non agricoli), escavatoristi e simili, ed attività preliminari e complementari: 6ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 68.000 mensili;

trasportatori mediante animali o veicoli a trazione animale ed attività preliminari e complementari: 6ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 68.000 mensili;

attività accessorie delle precedenti: addetti al posteggio dei veicoli, pesatori, misuratori e simili: 6ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 68.000 mensili;

3) attività varie:

servizi di guardia a terra o a mare o campestre, polizia ed investigazioni private e simili, guide turistiche e simili, pulitori, netturbini, spazzacamini e simili, barbieri ed affini: 6ª classe di contribuzione con retribuzione imponibile di L. 68.000 mensili.

Il presente decreto entra in vigore dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(2575)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1976.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimenti di Casoria, Chatillon, Ivrea, Novara, Pallanza, Porto Marghera, Terni e Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 23 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Montefibre per gli stabilimenti di Casoria, Chatillon, Ivrea, Novara, Pallanza, Porto Marghera, Terni e Vercelli con effetto dal 14 maggio 1973;

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1974, 6 giugno 1974, 14 novembre 1974, 11 febbraio 1975 e 12 febbraio 1975, di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale in favore dei lavoratori dipendenti degli stabilimenti sopra indicati;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro interessati;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre stabilimenti di Casoria, Chatillon, Ivrea, Novara, Pallanza, Porto Marghera, Terni e Vercelli, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(3100)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1976.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimenti di Casoria, Chatillon, Ivrea, Novara, Pallanza, Porto Marghera, Terni e Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 23 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Montefibre per gli stabilimenti di Casoria, Chatillon, Ivrea, Novara, Pallanza, Porto Marghera, Terni e Vercelli con effetto dal 14 maggio 1973;

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1974, 6 giugno 1974, 14 novembre 1974, 11 febbraio 1975, 12 febbraio 1975 e 26 febbraio 1976 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale in favore dei lavoratori dipendenti degli stabilimenti sopra indicati;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro interessati;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre stabilimenti di Casoria, Chatillon, Ivrea, Novara, Pallanza, Porto Marghera, Terni e Vercelli, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(3101)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1976.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimenti di Casoria, Chatillon, Ivrea, Novara, Pallanza, Porto Marghera, Terni e Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 23 giugno 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione, riorganizzazione e conversione aziendale della S.p.a. Montefibre per gli stabilimenti di Casoria, Chatillon, Ivrea, Novara, Pallanza, Porto Marghera, Terni e Vercelli con effetto dal 14 maggio 1973;

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1974, 6 giugno 1974, 14 novembre 1974, 11 febbraio 1975, 12 febbraio 1975, 26 febbraio 1976 e 27 febbraio 1976 di proroga

del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale in favore dei lavoratori dipendenti degli stabilimenti sopra indicati;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere degli uffici regionali del lavoro interessati;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre stabilimenti di Casoria, Chatillon, Ivrea, Novara, Pallanza, Porto Marghera, Terni e Vercelli, è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1976

Il Ministro: TOROS

(3102)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1976.

Modificazione al decreto ministeriale 25 ottobre 1974, relativo alla iscrizione di trentadue varietà di specie agrarie nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 4 dicembre 1974, con il quale è stata iscritta, nei registri delle varietà, tenuti dall'istituto conservatore dei registri delle varietà dei prodotti sementieri, la varietà di orzo polistico « Tilli »;

Vista la domanda con la quale la ditta Venturoli Sementi ha chiesto che la conservazione in purezza della predetta varietà di orzo polistico sia affidata alla ditta Otto Breustedt G.m.b.H. - Schladen Harz (Germania occidentale);

Ritenuta l'opportunità di modificare nel senso sopra indicato, il decreto ministeriale 25 ottobre 1974;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza della varietà di orzo polistico « Tilli », di cui al decreto ministeriale 25 ottobre 1974, è la ditta Otto Breustedt G.m.b.H. - Schladen Harz (Germania occidentale).

Roma, addì 28 febbraio 1976

Il Ministro: MARCORA

(3045)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1976.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, approvato con proprio decreto 1° settembre 1967, e modificato con successivi decreti;

Viste le delibere della commissione centrale di beneficenza (consiglio di amministrazione) della predetta Cassa in data 7 novembre 1974 e 20 ottobre 1975, relative alle modifiche degli articoli 7, 9 e 41 del cennato statuto;

Vista, su tali modifiche, la proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Vista, per quanto concerne la modifica dell'art. 41, la delibera di massima approvata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 30 ottobre 1975;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza per l'approvazione delle modifiche dei suindicati articoli 7 e 9;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 7, 9 e 41 dello statuto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1976

Il Ministro: COLOMBO

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO
DELLA CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE

« Art. 7. — La commissione centrale di beneficenza è composta dal presidente, da due vice presidenti e da sedici commissari.

Il presidente ed i vice presidenti sono nominati a norma di legge.

I commissari sono nominati:

tre dall'amministrazione provinciale di Milano;

tre dall'amministrazione comunale di Milano;

uno per ciascuna delle amministrazioni provinciali di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Novara, Pavia, Sondrio e Varese;

uno dalla regione Lombardia.

I commissari devono essere scelti tra le persone più rappresentantive delle attività economiche e professionali.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provveda entro sei mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente della Cassa a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia ove ha sede l'ente inadempiente, ovvero al commissario del Governo della regione Lombardia per la nomina spettante alla regione stessa ».

« Art. 9. — Il presidente ed i vice presidenti durano in carica cinque anni dalla data del decreto di nomina e possono essere confermati.

I commissari durano in carica quattro anni dalla data della deliberazione di nomina e sono confermabili.

I membri scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrano in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori ».

« Art. 41. — Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 40 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria ed indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza ».

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(3104)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XXIV Fiera di Roma - Campionaria nazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XXIV Fiera di Roma - Campionaria nazionale », che avrà luogo a Roma dal 29 maggio al 13 giugno 1976, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 marzo 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(3272)

DECRETO MINISTERIALE 13 marzo 1976.

Nomina del commissario straordinario dell'ente autonomo « Fiera di Messina - Campionaria internazionale ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1939, n. 507, col quale è stato riconosciuto l'ente autonomo « Fiera di Messina - Mostra delle attività economiche siciliane », con sede in Messina, ed approvato il relativo statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1953, n. 1038, col quale è stata modificata la denominazione in « Fiera di Messina - Campionaria internazionale », ed approvato il nuovo statuto;

Visto l'art. 20 del vigente statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1973, n. 782;

Tenuto conto che il presidente e il consiglio di amministrazione dell'ente sono scaduti dalla carica rispettivamente sin dal 17 agosto 1975 e dal 3 dicembre 1972 e che i suddetti organi attualmente curano l'amministrazione dell'ente stesso in regime di *prorogatio;*

Ritenuta la necessità, a causa della situazione di disfunzione organica dell'ente, di procedere, nell'interesse del migliore andamento dello stesso, giusta anche analoga richiesta del presidente della fiera, alla nomina di un commissario straordinario;

Sentito il governo della regione siciliana;

Decreta:

Il dott. Vincenzo Siracusano è nominato commissario straordinario dell'ente autonomo « Fiera di Messina - Campionaria internazionale », con sede in Messina, in attesa della ricostituzione degli ordinari organi amministrativi dell'ente.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1976

(3271) *Il Ministro*: DONAT-CATTIN

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1976.

Variazione del tasso ufficiale di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 28, 29 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 24 giugno 1975;

Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 25 febbraio 1976;

Sentita la Banca d'Italia;

Determina:

Art. 1.

A decorrere dal 18 marzo 1976 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dall'8 % al 12 %, mentre resta invariata nella misura del 3 % la maggiorazione prevista dal decreto ministeriale 20 giugno 1975.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 6 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia resta invariata nella misura del 7 %. Resta altresì invariata nella misura dell'1 % la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia per le operazioni relative a cambiali rivenienti dal finanziamento delle cessate gestioni di ammasso grano e di altri prodotti agricoli e delle campagne di commercializzazione del grano 1962-63 e 1963-64.

Art. 2.

A decorrere dal 18 marzo 1976 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dall'8 % al 12 %.

Le maggiorazioni previste per le operazioni di anticipazione a scadenza fissa verranno applicate secondo i criteri appresso indicati:

ove un'azienda di credito ricorra ad una operazione di anticipazione a scadenza fissa prima che siano trascorsi 90 giorni dall'inizio di una precedente operazione, verrà applicata una maggiorazione del 3 % in aggiunta al tasso base; la maggiorazione sarà del 2 % e dell'1 % qualora detto intervallo sia superiore rispettivamente a 90 e 120 giorni.

Non verranno applicate maggiorazioni se l'intervallo sarà superiore ai 150 giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1976

(3305) *Il Ministro*: COLOMBO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 8/1976. Prezzi dei prodotti petroliferi - Modifica del regime fiscale

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283; 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1/1976 del 12 marzo 1976;

Visto il decreto-legge n. 46 del 18 marzo 1976 che modifica il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Delibera:

Con la stessa decorrenza del decreto-legge citato nelle premesse, i prezzi massimi di vendita dei prodotti petroliferi appresso indicati sono così variati:

Il paragrafo *A*) PRODOTTI PER L'AUTOTRAZIONE del provvedimento C.I.P. n. 1/1976 è modificato come segue:

Prezzi comprensivi di imposta di fabbricazione:		Benzina super N.O. 98/100 (R.M.)	Benzina normale N.O. 84/86 (R.M.)	Gasolio I.D. non inf. a 53
		—	—	—
1. — Al consumo, franco distributore stradale, IVA compresa	L./litro	400,00	385,00	155,00
2. — Al consumo, franco distributore stradale, IVA esclusa	»	357,14	343,75	138,39
3. — Al consumo, franco distributore stradale, I.F. e IVA esclusa	»	142,12	135,14	88,67
4. — Al grossista, titolare di deposito, per consegne, in autotrenobotte completa, di carburanti non destinati a P.V. recanti il marchio dell'azienda petrolifera fornitrice, IVA esclusa:				
4.1. — Franco raffineria (costiera o interna) o deposito costiero	L./tonn.	444.973	440.545	—
4.2. — Franco raffineria costiera o deposito costiero	»	—	—	143.200
5. — Al gestore di distributore stradale, IVA esclusa, per vendite:				
a) fino a 200.000 litri annui	L./litro	339,24	328,00	130,34
b) fino a 300.000 litri annui	»	340,74	329,32	131,01
c) fino a 450.000 litri annui	»	340,99	329,54	131,12
d) fino a 750.000 litri annui	»	341,24	329,76	131,23
e) fino a 900.000 litri annui	»	341,39	329,89	131,30
f) fino a 1.300.000 litri annui	»	342,09	330,51	131,62
g) fino a 2.100.000 litri annui	»	342,99	331,30	132,02
h) fino a 3.000.000 litri annui	»	344,74	332,84	132,81
Punti di vendita appoggiati	»	343,64	331,87	132,31

Per impianti di erogazione appoggiati si intendono quegli impianti costituiti da erogatori senza specifico ricovero per il gestore e inseriti in altre attività prevalenti.

I prezzi ai gestori di distributori che erogano quantitativi superiori a 3.000.000 di litri annui sono determinati dalla libera trattativa delle parti.

Ai gestori di impianti di vendita autostradali che erogano quantitativi superiori a 3.000.000 di litri annui le aziende riconosceranno un aumento dei compensi contrattuali di L./litro 1.

Per impianti autostradali che erogano quantitativi compresi fra 2.100.001 e 3.000.000 di litri, i prezzi ai gestori sono di L./litro 343,14 per la benzina super, di L./litro 331,43 per la benzina normale e di L./litro 132,09 per il gasolio.

Restano valide fino alla scadenza degli accordi intercorsi fra le parti le condizioni concordate per le vendite di carburanti con il sistema del Self Service.

Per la determinazione del compenso annuo al gestore si applicano le modalità di cui alla circolare C.I.P. n. 1295 del 19 marzo 1973.

Per le benzine è obbligatoria l'indicazione del N.O. (R.M.) nelle fatture e nel cartellino dei prezzi di vendita al pubblico.

Le caratteristiche della benzina normale 84/86 N.O. (Research Method) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 718 del 17 maggio 1958 e n. 1187 del 6 dicembre 1967. Le caratteristiche della benzina super 98/100 N.O. (R.M.) devono corrispondere a quelle riportate nei provvedimenti n. 771 del 27 marzo 1959 e n. 1058 del 6 febbraio 1964.

Le caratteristiche del gasolio motori I.D. non inferiore a 53 devono corrispondere a quelle riportate nel provvedimento n. 441 del 24 luglio 1954.

Il punto 1. del paragrafo *B*) PRODOTTI PER L'AVIAZIONE del provvedimento C.I.P. n. 1/1976 è modificato come segue:

1. Benzine avio:

Prezzi comprensivi di imposta di fabbricazione, IVA esclusa:

Franco deposito aeroportuale	L./tonn.	487.210
	L./litro	339,10
Franco deposito costiero	L./tonn.	468.210
Franco raffineria	L./tonn.	460.410

Il punto C) *G.P.L. per uso autotrazione* del capitolo GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI del provvedimento C.I.P. n. 1/1976 è modificato come segue:

Al consumo franco distributore stradale, IVA compresa . . . L./litro 250,00

Al consumo franco distributore stradale, IVA esclusa . . » 223,21

I prezzi di vendita ai gestori P.V. sono determinati alla fine di ogni anno solare, in rapporto ai quantitativi di carburanti complessivamente venduti durante lo stesso anno, qualunque sia la data di inizio dell'attività del P.V., secondo le norme d'esecuzione, emanate dal Presidente del C.I.P. con circolare n. 1295 in data 19 marzo 1973.

Le aziende venditrici praticheranno ai gestori, salvo condizioni di miglior favore che dovranno in ogni caso essere mantenute, i seguenti prezzi massimi IVA esclusa franco punto vendita a secondo della classe di erogato in cui rientra il P.V. Il conguaglio a fine anno sarà effettuato in conformità alle sopra citate norme di esecuzione.

Classi di erogato	L./litro
a) fino a 200.000 litri complessivi	215,16
b) fino a 300.000 litri complessivi	215,83
c) fino a 450.000 litri complessivi	215,94
d) fino a 750.000 litri complessivi	216,05
e) fino a 900.000 litri complessivi	216,12
f) fino a 1.300.000 litri complessivi	216,44
g) fino a 2.100.000 litri complessivi	216,84
h) fino a 3.000.000 litri complessivi	217,63

I prezzi di vendita dei carburanti al gestore dei P.V. che erogano complessivamente quantitativi superiori ai litri 3.000.000 annui rimangono riservati alla libera trattativa delle parti.

Per stabilire la classe di erogato ai fini dell'individuazione del prezzo massimo da praticare, il quantitativo complessivo annuo di carburante venduto da un P.V. viene convenzionalmente calcolato adottando per il gas di petrolio liquefatto, il rapporto previsto per il gasolio.

Per la conversione dei prezzi da peso a volume del gas di petrolio liquefatto, è stata adottata la densità di 0,565 kg/lt a 15°C e 760 m/m hg.

I prezzi di vendita del G.P.L. per uso autotrazione ai rivenditori ed ai gestori si riferiscono ad una miscela contenente non meno del 25% di propano. Qualora la percentuale di propano risulti inferiore al 25% o superiore al 30% le aziende fornitrici fattureranno il prodotto in funzione della densità effettiva che dovrà essere riportata sulla relativa documentazione.

Roma, addì 17 marzo 1976

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

(3303)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 9/1976. Prezzi del metano compresso in bombole - Istituzione di una imposta di consumo

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283; 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 2/1976 del 12 marzo 1976;

Visto il decreto-legge n. 46 del 18 marzo 1976 che istituisce un'imposta di consumo sul metano impiegato nell'autotrazione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Delibera:

A decorrere dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il prezzo massimo di vendita del metano compresso in bombole, con potere calorifico non inferiore a 8500 calorie per mc, per consegne al compratore, è fissato in L. 200 il mc effettivo, IVA e imposta di consumo incluse.

Il suddetto prezzo è comprensivo delle spese per tutte le operazioni relative alla fornitura del metano, considerata anche la installazione delle bombole sull'automezzo nel caso di uso per autotrazione.

Resta fermo quanto previsto nel punto 6.2.2 del provvedimento C.I.P. n. 20/1975 del 7 agosto 1975, concernente le tariffe del gas distribuito a mezzo rete urbana.

Roma, addì 17 marzo 1976

p. Il Presidente
Il Ministro delegato: DONAT-CATTIN

(3304)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di economia e commercio della libera Università abruzzese G. D'Annunzio di Chieti (cattedra di istituzioni di diritto privato).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio della libera Università abruzzese G. D'Annunzio di Chieti è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di istituzioni di diritto privato) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3114)

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazioni allo statuto della « Fondazione italiana per la storia amministrativa », in Milano

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1976, registro n. 4 Interno, foglio n. 334, sono state approvate le modificazioni allo statuto della « Fondazione italiana per la storia amministrativa », in Milano.

(2882)

MINISTERO DEL TESORO

Settima estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1968/1979, di cui al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ed al decreto ministeriale 2 febbraio 1968.

Si rende noto che il giorno 17 aprile 1976, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle ventiquattro serie non ancora ammortizzate degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1968/1979, emessi per l'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, in base al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967 ed al decreto ministeriale 2 febbraio 1968.

Successivamente il giorno 20, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla settima estrazione di otto serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno estratte sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1976.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3053)

Ottava estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1967/1978, di cui al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ed al decreto ministeriale 9 ottobre 1967.

Si rende noto che il giorno 17 aprile 1976, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle diciannove serie non ancora ammortizzate, degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1967/1978, emessi per l'attuazione di interventi nel settore dei prodotti ortofrutticoli, in base al decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267 ed al decreto ministeriale 9 ottobre 1967.

Successivamente il giorno 20, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto all'ottava estrazione di sei serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno estratte sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1976.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3054)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 51

Corso dei cambi del 15 marzo 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	825,75	825,75	826 —	825,75	825,50	825,70	825,60	825,75	825,75	825,75
Dollaro canadese	837 —	837 —	830 —	837 —	837,40	837,05	837,30	837 —	837 —	837 —
Franco svizzero	319,75	319,75	321 —	319,75	318 —	319,70	319,35	319,75	319,75	319,75
Corona danese	133,65	133,65	134,50	133,65	133,20	133,60	133,50	133,65	133,65	133,65
Corona norvegese	148,46	148,46	148,50	148,46	148 —	148,45	148,25	148,46	148,46	148,45
Corona svedese	187,50	187,50	187 —	187,50	187,10	187,50	187,42	187,50	187,50	187,50
Fiorino olandese	307,20	307,20	309 —	307,20	306,30	307,10	306,90	307,20	307,20	307,20
Franco belga	20,81	20,81	21 —	20,81	20,70	20,80	20,75	20,81	20,81	20,80
Franco francese	175,29	175,29	176,45	175,29	174,75	175,30	175,70	175,29	175,29	175,29
Lira sterlina	1587,95	1587,95	1588 —	1587,95	1587 —	1587,90	1587,30	1587,95	1587,95	1587,95
Marco germanico	321,85	321,85	322 —	321,85	321,25	321,80	321,65	321,85	321,85	321,85
Scellino austriaco	44,88	44,88	44,50	44,88	44,75	44,85	44,80	44,88	44,88	44,90
Escudo portoghese	29,10	29,10	28,70	29,10	29 —	29,10	29,10	29,10	25,10	29,10
Peseta spagnola	12,3245	12,3245	12,35	12,3245	11,30	12,30	12,32	12,3245	12,3245	12,30
Yen giapponese	2,755	2,755	2,80	2,755	2,75	2,75	2,75	2,755	2,755	2,75

Media dei titoli del 15 marzo 1976

Titolo	
Rendita 5 % 1935	97,575
Redimibile 3,50 % 1934	98,500
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,425
» 5 % (Ricostruzione)	95,650
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,600
» 5 % (Città di Trieste)	92,825
» 5 % (Beni esteri)	91 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,275
» 5,50 % » » 1968-83	81,100
» 5,50 % » » 1969-84	81,975
» 6 % » » 1970-85	83,550
» 6 % » » 1971-86	82,250
» 6 % » » 1972-87	82,350
» 9 % » » 1975	97,850
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,600
» 5 % (» 1° aprile 1978)	88,925
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	89,200
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,050
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	82,925
» poliennali 7 % 1978	94,700
» » 9 % 1979	95,900

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 marzo 1976

Valuta	
Dollaro USA	825,675
Dollaro canadese	837,15
Franco svizzero	319,55
Corona danese	133,575
Corona norvegese	148,355
Corona svedese	187,46
Fiorino olandese	307,05
Franco belga	20,78
Franco francese	175,495
Lira sterlina	1587,625
Marco germanico	321,75
Scellino austriaco	44,84
Escudo portoghese	29,10
Peseta spagnola	12,322
Yen giapponese	2,752

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso la casa di reclusione di Procida.

Nel Bollettino ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1975, registro n. 30 Giustizia, foglio n. 321, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, a due posti di medico incaricato presso la casa di reclusione di Procida, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971.

(2641)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Caserta.

Nel Bollettino ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1975, registro n. 30 Giustizia, foglio n. 317, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Caserta, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971.

(2642)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Sciacca.

Nel Bollettino ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1975, registro n. 31 Giustizia, foglio n. 93, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Sciacca, indetto con decreto ministeriale 21 aprile 1971.

(2643)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Bassano del Grappa.

Nel Bollettino ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 settembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1975, registro n. 31 Giustizia, foglio n. 92, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Bassano del Grappa, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971.

(2644)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Aosta.

Nel Bollettino ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1975, registro n. 31 Giustizia, foglio n. 99, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Aosta, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1971.

(2645)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Mantova.

Nel Bollettino ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 ottobre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1975, registro n. 31 Giustizia, foglio n. 97, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Mantova, indetto con decreto ministeriale 8 agosto 1972.

(2646)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Tortona.

Nel Bollettino ufficiale n. 4 del 28 febbraio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1975, registro n. 32 Giustizia, foglio n. 61, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati che hanno superato il concorso, per titoli, ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Tortona, indetto con decreto ministeriale 4 dicembre 1971.

(2647)

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario della prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi quaranta posti di conduttore in prova per le esigenze dei compartimenti di Milano, Venezia, Trieste e Cagliari.

La prova scritta del pubblico concorso, per soli esami, a complessivi quaranta posti di conduttore in prova, indetto con decreto ministeriale 11 luglio 1975, n. 1566, registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1975, registro n. 67 Trasporti, foglio n. 368, avrà luogo il giorno 4 aprile 1976, con inizio alle ore 7,30, nelle località e sedi appresso indicate:

Compartimento di Milano:

liceo ginnasio «G. Carducci», via Beroldo, 9;
liceo scientifico «L. Cremona», viale Marche, 73;
istituto tecnico commerciale e per geometri «G. Zappa», viale Marche, 71;
istituto tecnico commerciale «P. Verri», via Lattanzio, 38;
istituto tecnico per geometri «C. Cattaneo», via S. Vito, 3;
istituto tecnico commerciale «C. Cattaneo», piazza della Vetra, 9;
istituto magistrale «Virgilio», piazza Ascoli, 2;
scuola media «Tiepolo», piazza Ascoli, 2.

Compartimento di Venezia:

liceo scientifico «G. Bruno», via Baglioni, 22, Mestre;
istituto tecnico industriale «Zuccante», via Baglioni, 26, Mestre;
istituto tecnico industriale «Pacinotti», via Caneve, 93, Mestre;
liceo ginnasio governativo «R. Franchetti», corso del Popolo, 82, Mestre;
scuola media «A. Manunzio», viale S. Marco, 34, Mestre;
scuola media «Caio Giulio Cesare», corso del Popolo s.n., Mestre.

Compartimento di Trieste:

istituto tecnico commerciale e per geometri «L. da Vinci», via P. Veronese, 3;
liceo scientifico «G. Oberdan», via Paolo Veronese, 1;
liceo ginnasio «Dante Alighieri», via Giustiniano, 3;
scuola media «Dante Alighieri», via Giustiniano, 7.

Compartimento di Cagliari:

liceo ginnasio «G. M. Dettori», via Cugia, 2;
istituto magistrale «E. D'Arborea», via Carboni Boj, 3.

(3165)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di componenti la commissione esaminatrice del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a settanta posti di guardia di sanità in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 16 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975, registro n. 1 Sanità, foglio n. 73, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 7 aprile 1975, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a settanta posti di guardia di sanità in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità;

Visto il decreto ministeriale in data 31 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1975, registro n. 4 Sanità, foglio n. 272, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 16 settembre 1975, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera in data 17 settembre 1975, con la quale il dott. Caruso Antonino, componente della commissione, rinuncia all'incarico per esigenze di servizio;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto componente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Augusto Moroni, direttore di sezione, è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a settanta posti di guardia di sanità in prova, in sostituzione del dott. Antonino Caruso, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1975
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 87

(2781)

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ministeriale in data 16 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1975, registro n. 1 Sanità, foglio n. 73, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 7 aprile 1975, con il quale è stato bandito il concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a settanta posti di guardia di sanità in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario del Ministero della sanità;

Visto il decreto ministeriale in data 31 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1975, registro n. 4 Sanità, foglio n. 272, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 16 settembre 1975, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera in data 17 settembre 1975, con la quale il dott. Leonello Urbanelli, componente della commissione, rinuncia all'incarico per esigenze di servizio;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione del predetto componente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

Il dott. Mario Frittoli, veterinario superiore, è nominato componente della commissione esaminatrice del concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a settanta posti di guardia di sanità in prova in sostituzione del dott. Leonello Urbanelli, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1976
Registro n. 1 *Sanità, foglio n.* 178

(2782)

Integrazione all'elenco dei primari di ortopedia e traumatologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 26 aprile 1972, 1° luglio 1972, 27 dicembre 1972, 12 febbraio 1973, 20 giugno 1973, 20 luglio 1974 e 24 marzo 1975, che predispongono l'elenco dei primari di ortopedia e traumatologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista l'istanza e la documentazione prodotta dal dott. Cucciniello Guido, nato ad Avellino il 20 aprile 1926, da cui risulta che lo stesso prestava servizio di ruolo alla data dell'8 maggio 1969, con la qualifica di capo reparto di ortopedia e traumatologia presso l'ospedale militare principale di Milano, servizio equiparato a quello di primario di ortopedia e traumatologia in ospedale di 1ª categoria;

Considerato che occorre procedere all'aggiornamento dello elenco dei primari di cui al primo comma;

Decreta:

Art. 1.

All'elenco dei primari di ortopedia e traumatologia, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, approvato con decreto ministeriale 26 aprile 1972, e successive integrazioni, viene aggiunto il seguente nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D.P.R. 27 marzo 1969 n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938 n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
662. Cucciniello Guido	Avellino - 20 aprile 1926		si					

Art. 2.

Il sanitario di cui all'art. 1 può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di ortopedia e traumatologia presso enti ospedalieri da cui dipendono ospedali di categoria pari od inferiore a quella indicata a fianco del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(1709)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a nove posti di consigliere in prova nel ruolo degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare in Toscana e Umbria.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Vista la legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 15 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1975, registro n. 6, foglio n. 170, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 agosto 1975, con il quale è stato indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a nove posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione da destinare agli uffici aventi sede in Toscana e Umbria;

Ritenuto di dover procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a nove posti di consigliere in prova di cui alle premesse, è costituita come appresso:

Presidente:

Imperatrice dott. Giovanni, consigliere di Stato.

Membri:

Tedeschini prof. Federico, assistente ordinario di diritto amministrativo dell'Università di Perugia;

Cataldi prof. avv. Enzo, libero docente di legislazione sociale, Università di Roma;

Cantucci dott. Mario, dirigente superiore;

Lo Pumo dott. Paolo, primo dirigente.

Segretario:

Rossi dott. Oscar, direttore di sezione.

La relativa spesa di L. 600.000 (lire seicentomila) graverà sul cap. 1093 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1975.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1976
Registro n. 2 Lavoro, foglio n. 386

(2551)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a quindici posti di ispettore nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a periti industriali, per gli uffici aventi sede nel Piemonte.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 9 del 24 gennaio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 dicembre 1974: graduatoria di merito del concorso, per esami, a quindici posti di ispettore nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a periti industriali, per gli uffici aventi sede nel Piemonte, indetto con decreto ministeriale 5 dicembre 1972.

(2467)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in chimica, per la circoscrizione regionale della Sardegna.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 9 del 24 gennaio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 dicembre 1974: graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in chimica, per la circoscrizione regionale della Sardegna, con assegnazione al laboratorio di igiene industriale, istituito presso l'ispettorato del lavoro di Cagliari, indetto con decreto ministeriale 27 dicembre 1973.

(2468)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a tre posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nella Sardegna.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 9 del 24 gennaio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 novembre 1974: graduatoria di merito del concorso, per esami, a tre posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nella Sardegna, indetto con decreto ministeriale 27 dicembre 1973.

(2465)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a quattro posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia, per gli uffici aventi sede nella Campania.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 9 del 24 gennaio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 settembre 1974: graduatoria di merito del concorso, per esami, a quattro posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia, per gli uffici aventi sede nella Campania, indetto con decreto ministeriale 27 dicembre 1973.

(2456)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a dieci posti di ispettore nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a periti industriali, per gli uffici aventi sede nella Liguria.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 9 del 24 gennaio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 21 maggio 1974: graduatoria di merito del concorso, per esami, a dieci posti di ispettore nel ruolo della carriera di concetto dell'ispettorato del lavoro, riservato a periti industriali, per gli uffici aventi sede nella Liguria, indetto con decreto ministeriale 13 novembre 1972.

(2462)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia, per gli uffici aventi sede nella Sicilia.

Nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 9 del 24 gennaio 1976 è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 novembre 1974: graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in medicina e chirurgia, per gli uffici aventi sede nella Sicilia, indetto con decreto ministeriale 27 dicembre 1973.

(2463)

REGIONE CALABRIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 1294 del 5 novembre 1974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di ostetriche condotte vacanti in provincia di Catanzaro al 30 novembre 1973;

Considerata la necessità di nominare la commissione giudicatrice;

Viste le designazioni dei comuni interessati nonché quelle dell'ordine provinciale delle ostetriche e della prefettura di Catanzaro;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa è così composta:

Presidente:

Galati dott. Francesco, funzionario della regione Calabria.

Componenti:

Frezza prof. Luigi, medico provinciale capo;
Frontera prof. Francesco, libero professionista di Catanzaro;
Romano prof. Antonio, primario ostetrico di Vibo Valentia;
Scorda Antonio, funzionario della prefettura di Catanzaro;
Rizzo Rosaria, ostetrica condotta di Lamezia Terme.

Segretario:

Zito dott. Antonio, funzionario della regione Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato a norma di legge.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Catanzaro.

Catanzaro, addì 16 febbraio 1976

Il presidente: PERUGINI

(2275)

REGIONE LOMBARDIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 429 in data 25 agosto 1972 con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di condotte mediche vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1971;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei candidati risultati idonei, rassegnata dalla commissione giudicatrice a conclusione delle operazioni concorsuali;

Ritenuto legittimo lo svolgimento del concorso e l'operato della commissione giudicatrice;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935 e le successive modificazioni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 1382 dell'11 settembre 1975;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1971:

1. Andenna Alessandro	punti 53,589	su 120
2. Gelera Enrico	» 51,634	»
3. Soccini Walter	» 45,000	»
4. Frassi Giovanni	» 44,628	»
5. Azzolini Angelo	punti 42,780	su 120
6. Repetti Carlo	» 41,850	»
7. Maestrini Giampietro	» 39,920	»
8. Balestreri Luigi	» 39,087	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio.

Milano, addì 9 gennaio 1976

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 184 del 9 gennaio 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso per posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cremona al 30 novembre 1971;

Viste le preferenze, in ordine alle sedi, indicate nelle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi, da parte dei candidati indicati nella predetta graduatoria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 1382 dell'11 settembre 1975;

Decreta:

I seguenti concorrenti sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

Andenna Alessandro: condotta medica di Annicco;
Gelera Enrico: condotta medica di Stagno Lombardo;
Soccini Walter: condotta medica consorziata - Palazzo Pignanò - Torlino Vimercate;
Frassi Giovanni: condotta medica di Gadesco Pieve Delmona;
Azzolini Angelo: condotta medica di Olmeneta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del medico provinciale di Cremona, della prefettura e dei comuni interessati.

Milano, addì 9 gennaio 1976

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(2231)

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 425/Sanità in data 23 agosto 1974, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pavia;

Visto il proprio decreto n. 1487 in data 16 settembre 1975, con cui sono stati ammessi sessantuno concorrenti al concorso in parola;

Vista la graduatoria di merito formulata dalla commissione giudicatrice del concorso stesso costituita con proprio decreto n. 267/Sanità in data 23 luglio 1975;

Vista la regolarità di tutti gli atti e verbali dei lavori concorsuali, finiti di espletare in data 3 dicembre 1975;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 25 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 1382 in data 11 settembre 1975, relativa alla delega della firma;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati idonei:

1. Griffini Erminio	punti	75,360
2. Chiesa Fabio	»	62,390
3. Antoniazzi Edgardo	»	61,360
4. Albiero Giovanni	»	59,780
5. Bonacina Cesare	»	58,000
6. Zanetti Eugenio	»	57,550
7. Vannutelli Giorgio	»	56,000
8. Sirtori Marco	»	55,500
9. Lucotti Giuseppe	»	55,000
10. Madile Giovanni	»	54,750
11. Lanfranchi Paolo	»	54,500
12. De Bernardi Giancarlo	»	54,000
13. Colli Camillo	»	53,000
14. Granata Giuseppe	»	51,500
15. Monti Giovanni	»	51,000
16. Basini Giorgio	»	50,750
17. Crotti Sergio	»	50,500
18. La Martina Mario	»	50,250
19. Donizzetti Angelo	»	50,000
20. Fanin Roberto	»	49,750
21. Sacchi Rino	»	49,700
22. Gallarati Pietro	»	49,500
23 Festa Paolo	»	49,250
24. Ferri Giovanni	»	49,000
25. Sala Paolo	»	48,750
26. Longoni Luciano	»	48,500
27. Confetti Valerio	»	48,250
28. Penati Valentino	»	48,000
29. Rizzolo Pietro	»	47,750
30. Pinza Danilo	»	47,500
31. Canti Massimo	»	47,250
32. Rossetti Mario	»	47,000
33. Riondato Gianni	»	46,750
34. Braglia Fedele	»	46,500
35. Gatti Rocco	»	46,250
36. Zurla Francesco	»	46,235
37. Gallina Guido	»	46,000
38. Ferrari Lino	»	45,750
39. Ghilardi Antonio	»	45,500
40. Dazzi Livio	»	45,250
41. Marchesan Rocco	»	45,235
42. Martini Giuseppe	»	45,000
43. Caldinai Carlo	»	44,750
44. Roggia Giovanni	»	43,500
45. Cavalieri Corrado	»	42,000

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pavia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Pavia, della prefettura di Pavia e dei comuni interessati.

Milano, addì 17 dicembre 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 147 in data 17 dicembre 1975, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pavia;

Viste le preferenze espressamente indicate nelle domande di partecipazione;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni e integrazioni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 4 in data 14 gennaio 1972;

Vista la legge regionale n. 1382 in data 11 settembre 1975, relativa alla delega della firma;

Decreta:

I sottoelencati concorrenti sono dichiarati vincitori del concorso in premessa ed assegnati alle condotte veterinarie a fianco di ciascuno indicate:

Griffini Erminio: consorzio veterinario di Belgioioso ed uniti;

Chiesa Fabio: consorzio veterinario di Castelnovetto ed uniti;

Antoniazzi Edgardo: consorzio veterinario di Montalto Pavese ed uniti;

Albiero Giovanni: consorzio veterinario di Casorate Primo ed uniti.

I presidenti dei consorzi veterinari di Belgioioso, Castelnovetto, Montalto Pavese, Casorate Primo sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per quanto di loro competenza.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, nel Foglio annunzi legali della prefettura di Pavia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio veterinario provinciale di Pavia, della prefettura di Pavia e dei comuni interessati.

Milano, addì 17 dicembre 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(2081)

Rettifica di decreto concernente la graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 225/Sanità in data 2 luglio 1975 relativo alla nomina dei vincitori del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Milano;

Accertato che, per mero errore di copia, è stato erroneamente indicato come condotta consorziale la condotta comunale di Sesto San Giovanni, così come esattamente riportato nel bando di concorso;

Ritenuto opportuno procedere alla relativa rettifica ai fini di perfezionare gli atti successivi;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il decreto regionale n. 1382 in data 11 settembre 1975 relativo alla delega della firma;

Decreta:

Il punto 2) del primo comma del disposto del decreto n. 225/Sanità in data 2 luglio 1975 è così rettificato:

« Primicerio Umberto: condotta veterinaria comunale di Sesto San Giovanni ».

Il secondo comma del citato disposto è così modificato:

« I presidenti dei consorzi veterinari di Parabiago e Mulazzano, nonchè il sindaco del comune di Sesto San Giovanni sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto per quanto di loro competenza ».

Milano, addì 16 gennaio 1976

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(2892)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ascoli Piceno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti del 15 maggio 1974 e del 24 maggio 1974 entrambe con il n. 1141, con i quali è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1973;

Visti i verbali trasmessi dalla commissione esaminatrice del concorso in parola;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti addetti ai servizi dei comuni e delle province approvato con decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2210;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali 10 agosto 1972, n. 5 e 30 gennaio 1973, n. 2;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto di cui in premessa, così come è stata formulata dalla commissione esaminatrice:

1. Brunelli Furio	punti	65,810
2. Ramadori Giuseppe	»	64,751
3. Marconi Oliviero	»	62,824
4. Spina Pietro	»	60,143
5. Ciaralli Iginio	»	58,014
6. Tanzi Paolo	»	56,464
7. Marconi Adolfo	»	52,808
8. Pellei Raffaele	»	51,773
9. Fattorillo Sergio	»	51,437
10. Fioravanti Bruno	»	50,439
11. Contogiorgos Giovanni	»	50,117
12. De Vecchis Eldo	»	49,729
13. Vagnoni Iginio	»	49,387
14. Canestrini Sandro	»	48,488
15. Ricci Anna Maria	»	48,370
16. Iacone Giovanni	»	48,345
17. Rossi Raffaele	»	48,128
18. Guglielmi Gino	»	47,864
19. Elia Francesco	»	47,403
20. Costantini Francesco	»	46,565
21. Pesci Gianfranco	»	46,149
22. Scaloni Giovanni	»	46,140
23. Condorelli Filippo	»	45,205
24. Renda Vincenzo	»	45,000
25. Capitani Roberto	»	42,393

Ascoli Piceno, addì 4 febbraio 1976

Il medico provinciale

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 249 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1973;

Visto l'elenco delle condotte indicate in ordine di preferenza dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il regolamento del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 221;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali n. 5 del 10 agosto 1972 e n. 2 del 30 gennaio 1973;

Decreta:

I seguenti candidati idonei sono dichiarati vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per condotte mediche vacanti nella provincia di Ascoli Piceno al 30 novembre 1973 per la sede indicata a fianco di ciascuno:

1) Brunelli Furio: Porto S. Giorgio;
2) Ramadori Giuseppe: Montegiorgio;
3) Marconi Oliviero: Falerone;
4) Spina Pietro: Porto S. Elpidio;
5) Ciaralli Iginio: Pedaso;
6) Tanzi Paolo: Magliano di Tenna;
7) Marconi Adolfo: Offida;
8) Pellei Raffaele: Cossignano;
9) Fattorillo Sergio: Moresco;
10) Fioravanti Bruno: Castignano;
11) Contogiorgos Giovanni: Acquasanta Terme;
12) De Vecchis Eldo: Monterinaldo-Ortezzano;
13) Vagnoni Iginio: Altidona;
14) Canestrini Sandro: Montefalcone Appennino-Smerillo;
15) Ricci Anna Maria: Roccafluvione;
16) Iacone Giovanni: Monteleone di Fermo;
17) Rossi Raffaele: Montappone;
18) Guglielmi Gino;
19) Elia Francesco;
20) Costantini Francesco: S. Vittoria in Matenano;
21) Pesci Gianfranco: Montottone;
22) Scaloni Giovanni;
23) Condorelli Filippo: Montegallo;
24) Renda Francesco: Comunanza;
25) Capitani Roberto.

Ascoli Piceno, addì 4 febbraio 1976

Il medico provinciale

(2230)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VENEZIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Venezia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri precedenti decreti pari numero, in data 26 marzo 1974 e 7 settembre 1974, con i quali si è provveduto a bandire pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1973;

Vista la graduatoria degli idonei, formulata dalla commissione giudicatrice, in precedenza nominata con decreto p.n. del 7 maggio 1975;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie e l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 8 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Legrenzi Giuseppe	punti	63,985
2. Ripoli Renzo	»	63,843
3. Rodighiero Giovanni	»	57,060
4. Mandara Giovanni	»	56,175
5. Boscarino Giovanni	»	54,724
6. Milan Eligio	»	53,126
7. Gasparini Giuseppe	»	49,345
8. Foresti Filippo	»	47,207
9. Lo Stimolo Salvatore	»	43,080

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica*, nel *Foglio annunzi legali della provincia*, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nonché affisso per otto giorni consecutivi all'albo di questo ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Venezia, addì 5 dicembre 1975

Il medico provinciale: MAGRÌ

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio precedente decreto di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di medico condotto, vacanti in provincia al 30 novembre 1973;

Esaminate le domande dei singoli candidati idonei e l'ordine di preferenza per le sedi, in esse indicato;

Ritenuto che nella fattispecie vada applicato il disposto dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968, n. 482, invocato dai candidati invalidi civili, in quanto la riserva di legge risulta scoperta per un posto, nell'organico del personale concetto-direttivo, presso il comune di Noale;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie e l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 8 della legge regionale 1° settembre 1972, n. 12;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A) I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori della condotta a fianco di ciascuno indicata:

1) Legrenzi Giuseppe: Venezia IV circondario (Castello);
2) Rodighiero Giovanni (invalido civile): Noale (condotta unica);
3) Ripoli Renzo: Santa Maria di Sala (condotta unica);
4) Milan Eligio: Gruaro (condotta unica);
5) Gasparini Giuseppe: Venezia III circondario (Mestre);
6) Lo Stimolo Salvatore: Venezia II circondario (Mestre).

B) I candidati idonei dott. Giovanni Mandara, dott. Giovanni Boscarino e dott. Filippo Foresti vengono esclusi dall'assegnazione, in quanto le sedi da essi scelte sono state attribuite a candidati collocati prima in graduatoria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino ufficiale della regione Veneto, nonché affisso per otto giorni consecutivi all'albo di quest'ufficio, della prefettura e dei comuni interessati.

Venezia, addì 17 gennaio 1976

Il medico provinciale: MAGRÌ

(2598)

OSPEDALE «M. BUFALINI» DI CESENA

Concorso ad un posto di assistente anatomo-patologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anatomo-patologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesena (Forlì), corso Garibaldi, 12.

(3088)

OSPEDALE «E. D'AOSTA» DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;
un posto di aiuto e un posto di assistente di radiologia e fisioterapia;
due posti di aiuto e cinque posti di assistente di chirurgia generale addetto al pronto soccorso e osservazione;
due posti di aiuto e due posti di assistente di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente di chirurgia generale;
un posto di assistente del centro di cardioreumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione (ufficio concorsi) dell'ente in Napoli, via Cagnazzi, 29.

(3085)

OSPEDALI RIUNITI PER BAMBINI DI NAPOLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 20 agosto 1975, n. 1130 e 22 dicembre 1975, n. 1849, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario radiologo;
tre posti di assistente di pediatria;
due posti di assistente di chirurgia;
tre posti di assistente di chirurgia cardiovascolare;
cinque posti di assistente di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente di neurochirurgia;
otto posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Napoli, via Croce Rossa, 8 - tel. 680420-681249-688441.

(3084)

OSPEDALE «S. MARIA DELLA PIETÀ» DI CAMERINO

Concorso ad un posto di assistente radiologo

In esecuzione della deliberazione consiliare 6 febbraio 1976, n. 2/27, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Camerino (Macerata).

(3080)

OSPEDALE CIVILE «S. LORENZO» DI BORGO VALSUGANA

Concorso a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione commissariale 17 febbraio 1976, n. 28, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Borgo Valsugana (Trento) - tel. 73125.

(3081)

OSPEDALE «S. GIUSEPPE» DI EMPOLI

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

In esecuzione della deliberazione consiliare 20 febbraio 1976, n. 5878/101/76, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Empoli (Firenze).

(3087)

OSPEDALE DEI BAMBINI «G. DI CRISTINA» DI PALERMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 18 dicembre 1975, numeri 662, 664, 665 e 666, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di cardiologia;
un posto di aiuto di radiologia;
undici posti di assistente di pediatria;
un posto di assistente di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 5.000 (allegare alla domanda ricevuta comprovante il versamento a favore dell'ente).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Palermo, piazza Porta Montalto, 8 - tel. 235933.

(3091)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande *di partecipazione al concorso a due posti di aiuto del servizio di pronto soccorso.*

In esecuzione della deliberazione consiliare 23 ottobre 1975, n. 611, è riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto del servizio di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scale alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La tassa di ammissione al concorso è di L. 5.000 (allegare alla domanda ricevuta comprovante il versamento a favore dell'ente).

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Palermo, piazza Porta Montalto, 8 - tel. 235933.

(3092)

OSPEDALE INFERMI DI RIMINI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 30 ottobre 1975, n. 431 e 28 novembre 1975, n. 480, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario della direzione sanitaria;
un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto e tre posti di assistente del centro trasfusionale;
un posto di aiuto e tre posti di assistente della divisione di pediatria;
un posto di aiuto di medicina nucleare e tre posti di assistente del servizio di radiologia e terapia fisica;
un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;
due posti di assistente della divisione di urologia;
un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;
tre posti di assistente del servizio di cardiologia con U.T.I.C.;
un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente, in Rimini (Forlì), corso d'Augusto, 229.

(3083)

OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anatomia ed istologia patologica;
un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di analisi chimico-cliniche;
un posto di assistente del servizio di emodialisi;
un posto di assistente della divisione di pediatria medica;
un posto di assistente della divisione di chirurgia generale 1ª;
un posto di assistente della divisione di neurochirurgia;
un posto di assistente della divisione oculistica;
due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;
tre posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente del centro di rieducazione;
cinque posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;
un posto di assistente del servizio di ematologia e centro trasfusionale;
due posti di assistente del servizio di radiologia;
quattro posti di assistente del servizio di accettazione, guardia interna e pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Legnano (Milano), via Candiani, 2.

(3079)

OSPEDALE «S. MARIA DEI BATTUTI» DI S. VITO AL TAGLIAMENTO

Concorso a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 26 gennaio 1976, numeri 33 e 36, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia (a tempo pieno);

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Vito al Tagliamento (Pordenone), via Savorgnano, 2 - tel. 0434/80442.

(3082)

OSPEDALE MAGGIORE DI S. GIOVANNI BATTISTA E DELLA CITTÀ DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di vice direttore sanitario;

un posto di ispettore sanitario;

un posto di aiuto capo della sezione del servizio autonomo di cardiologia emodinamica;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di urologia;

un posto di aiuto di geriatria;

un posto di aiuto e otto posti di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto e due posti di assistente di cardiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente del laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche;

sei posti di aiuto e nove posti di assistente di chirurgia generale;

quattro posti di aiuto e sei posti di assistente di medicina generale;

un posto di assistente di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente di chirurgia vascolare;

quattro posti di assistente di nefrologia e dialisi;

un posto di assistente di recupero e rieducazione funzionale;

un posto di assistente di oncologia;

due posti di assistente di anatomia ed istologia patologica;

due posti di assistente di radiologia;

un posto di assistente di medicina nucleare;

due posti di assistente di neurologia;

un posto di assistente di odontostomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino - tel. 011/6566 (int. 231).

(3172)

Concorso ad un posto di sovraintendente sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di sovraintendente sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino - tel. 011/6566 (int. 231).

(3086)

OSPEDALE CIVILE DI SACILE

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

In esecuzione della deliberazione consiliare 22 gennaio 1976, n. 11, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di anestesia;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi;

un posto di assistente della divisione di ortopedia;

due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

tre posti di assistente della sezione autonoma di medicina generale d'urgenza;

un posto di assistente del centro trasfusionale;

un posto di assistente di cardiologia;

un posto di direttore di farmacia esterna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sacile (Pordenone).

(3089)

OSPEDALE DI CIRCOLO «A. BELLINI» DI SOMMA LOMBARDO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 17 ottobre 1975, n. 276 e n. 35 del 1976, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Somma Lombardo (Varese) - tel. 0331/256742.

(3090)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100760730)